



Comune di Como

13.02.2014

Egr. Presidente del Consiglio
Comunale
Dott. Francesco Fragolino

SEDE

Oggetto: **Bando calore: richiesta di convocazione di un Consiglio comunale ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Consiglio. Parere.**

Con riferimento alla richiesta di parere circa la convocazione di un Consiglio comunale su iniziativa di un quinto dei consiglieri, prevedendo lo svolgimento di una parte della seduta in forma "aperta", con il seguente ordine del giorno:

1. "Bando di gara in corso per l'affidamento del servizio energia degli impianti termici al servizio degli edifici del Comune di Como (Bando-calore)".
Esame e valutazioni dei rilievi critici emersi successivamente all'indizione della gara a seguito della proposta di ANCI-Nomisma (giugno 2013), dell'evoluzione della legislazione di settore, delle più recenti esperienze di altri importanti Enti Locali e dei contributi presentati, ai sensi di legge, da soggetti portatori di interessi diffusi
2. Determinazioni del Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 27 e 28 del proprio Regolamento, sulle mozioni di sospensione o di revoca del Bando di gara in corso per l'affidamento del servizio energia degli impianti termici al servizio degli edifici del Comune di Como (Bando-calore) presentate dal Consigliere Comunale Luca Ceruti in data 25 giugno 2013",

si rappresenta quanto segue.

Rileva, al fine di rendere la risposta il più esauriente possibile, la seguente normativa:

- l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede espressamente che "...il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri... inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste".
- l'art. 29 del Regolamento per il Consiglio comunale che disciplina la richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di almeno un quinto dei consiglieri;
- l'art. 49, comma 1, del medesimo Regolamento che dispone che il Presidente del Consiglio possa convocare adunanze "aperte" del Consiglio comunale "...quando si verificano le particolari condizioni previste dai regolamenti comunali o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario";

Riguardo alla richiesta di convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, consolidata giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che "al Presidente del Consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso

Consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno" (v. in particolare T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).

Più di recente, inoltre, si è sostenuto che, "...appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 febbraio 2004, n. 124).

Sarà, pertanto, il Consiglio comunale a dover decidere, in via pregiudiziale, se procedere o meno all'esame della questione proposta dai consiglieri.

Ora, pur riconoscendo sulla base dei citati orientamenti un'ampia facoltà al Consiglio in ordine alle proprie determinazioni, non può sottacersi che l'argomento posto al centro della richiesta di convocazione non sia di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 267/2000, perlomeno se l'intenzione dei proponenti è diretta a provocare una delibera in merito da parte del Consiglio comunale stesso.

Se, viceversa, si volesse porre in essere un atto di sindacato ispettivo, anche se non formulato secondo lo schema abitualmente previsto per le interpellanze e le interrogazioni, come nel caso di specie, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di "...organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" anche la trattazione di "questioni" che, pur non rientrando nell'elencazione del comma 2 del medesimo art. 42, attengono comunque al suddetto ambito di controllo.

Inquadri i profili di competenza, con riferimento al "Consiglio comunale aperto" si evidenzia che l'istituto è disciplinato dal Regolamento per il Consiglio comunale (art. 49) che dà facoltà al Presidente del Consiglio di convocare l'adunanza "aperta", sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo. Devono, tuttavia, essere riconosciuti, da parte dei suddetti organi, motivi di rilevante interesse per la comunità.

Ferma quindi tale valutazione da parte del Presidente corre l'obbligo di significare, per una compiuta valutazione, che il procedimento della "gara calore" è in corso e dunque andrebbero attentamente valutati i profili di opportunità circa la partecipazione al Consiglio comunale di soggetti esterni che, per ruolo e funzioni, potrebbero non essere in condizioni di totale neutralità.

Si aggiunge, infine, con riferimento più specifico alla richiesta in argomento, che la stessa appare essere formulata quale richiesta di convocazione in forma "mista", cioè in parte in "seduta aperta" e in parte in "seduta ordinaria".

Nel rammentare che solo quest'ultima forma di richiesta è tutelata dalle norme sopra citate (in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto), spetta al Presidente valutare se sia il caso di chiedere ai consiglieri istanti di riformulare in modo più puntuale l'oggetto e la forma di convocazione della seduta.

Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale integrazione o chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Petrocelli

